

Condizioni generali (CG)
privaLex® Protezione giuridica per
privati, per indipendenti e piccoli
imprenditori

Edizione 09.2023

A | PROTEZIONE GIURIDICA PRIVATA

A 1	PERSONE ASSICURATE	2
A 2	QUALITÀ ASSICURATE	2
A 3	RISCHI ASSICURATI	2

AA | COMPLEMENTO PROTEZIONE GIURIDICA MULTI RISK

AA 1	PERSONE ASSICURATE	3
AA 2	QUALITÀ ASSICURATE	4
AA 3	RISCHI ASSICURATI	4

AB | COMPLEMENTO PROTEZIONE GIURIDICA PER INDIPENDENTI E PICCOLI IMPRENDITORI

AB 1	PERSONE ASSICURATE	4
AB 2	QUALITÀ ASSICURATE	4
AB 3	RISCHI ASSICURATI	5

B | PROTEZIONE GIURIDICA CIRCOLAZIONE

B 1	PERSONE ASSICURATE	5
B 2	QUALITÀ ASSICURATE	5
B 3	RISCHI ASSICURATI	5

C | DISPOSIZIONI COMUNI

C 1	PERSONE E RISCHI NON ASSICURATI	6
C 2	PRESTAZIONI ASSICURATE	7
C 3	PRESTAZIONI NON ASSICURATE	7
C 4	SANZIONI / EMBARGHI	7
C 5	RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
C 6	DURATA DEL CONTRATTO, VALIDITÀ NEL TEMPO E TERMINE DI CARENZA	8
C 7	VALIDITÀ TERRITORIALE	8
C 8	COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO	8

C 9	LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO	8
C 10	PROCEDURA IN CASO DI DIVERGENZA D'OPINIONI E COME COMPORTARSI NELLE PRATICHE SENZA PROBABILTÀ DI SUCCESSO	8
C 11	RESCISSIONE IN CASO DI SINISTRO	9
C 12	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PREMI	9
C 13	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO, CAMBIAMENTI DI DOMICILIO O D'INDIRIZZO	9
C 14	COMUNICAZIONI	9
C 15	DIRITTO APPLICABILE	9
C 16	FORO COMPETENTE	9

La protezione giuridica privaLex® per privati, per indipendenti e piccoli imprenditori è modulare.

I seguenti moduli possono essere scelti: la protezione giuridica privata, il complemento protezione giuridica Multi Risk, il complemento protezione giuridica per indipendenti e piccoli imprenditori e la protezione giuridica circolazione.

I moduli assicurati sono menzionati nella polizza.

A 1 PERSONE ASSICURATE

Assicurazione di più persone

- a) Il contraente e tutte le persone che con lui vivono in comunione domestica o condividono un alloggio.

Le persone che vivono insieme al contraente in residenze per studenti o per anziani, centri d'asilo, comunità abitative o altre forme di alloggio analoghe devono stipulare un'assicurazione separata.

- b) I figli che non vivono più in comunione domestica, finché sono minori o finché sono agli studi o svolgono un apprendistato fino al 29° compleanno.
- c) I figli incapaci di discernimento di una persona assicurata che vivono in modo permanente in un istituto.
- d) I figli temporaneamente affidati ad una persona assicurata, durante il periodo dell'affidamento.
- e) Il personale domestico, unicamente per le conseguenze di infortuni avvenuti durante il servizio prestato.

Assicurazione per la singola persona

- a) Il contraente.
- b) Il personale domestico, unicamente per le conseguenze di infortuni avvenuti durante il servizio prestato.

A 2 QUALITÀ ASSICURATE

- a) Come persona privata, in particolare quale consumatore, dipendente, inquilino, paziente e membro di un'associazione.
- b) Come ciclista, pedone, cavaliere, parapendista e passeggero di mezzi di trasporto.

Le persone assicurate non sono assicurate in qualità di proprietario, comproprietario, proprietario per piani o beneficiario del diritto di superficie d'immobili senza una protezione giuridica immobili (ad eccezione del diritto della proprietà fondiaria secondo l'art. A3 p)).

A 3 RISCHI ASSICURATI

	Validità territoriale ¹⁾	Somma assicurata	Termine di carenza ²⁾
a) Diritto dei consumatori e altro diritto contrattuale - Le controversie contrattuali con le imprese o gli indipendenti in merito a un contratto concluso in qualità di consumatore. - Le controversie contrattuali con le persone private in merito a un contratto di consumo corrente. - Le controversie contrattuali con gli artigiani in merito a un contratto di mandato o di appalto (ad eccezione delle controversie in relazione alla costruzione, l'ingrandimento o la trasformazione d'immobili, quando la legge esige un'autorizzazione di costruzione).	Europa	CHF 750'000.-	90 giorni
	Mondo	CHF 150'000.-	90 giorni
b) Diritti reali Le controversie in merito alla proprietà e al possesso di beni mobili e di animali.	CH/FL	CHF 750'000.-	90 giorni
c) Diritto del lavoro - Le controversie contrattuali con i datori di lavoro in merito a un contratto di lavoro di diritto privato o pubblico fino ad un valore litigioso totale di CHF 300'000.- al massimo (sono escluse le controversie in cui il valore litigioso totale supera i CHF 300'000.-, anche se una delle parti fa valere solo parte della pretesa). - Le controversie contrattuali con il personale domestico in merito a un contratto di lavoro.	Europa	CHF 750'000.-	90 giorni
	Mondo	CHF 150'000.-	90 giorni
d) Diritto della parità dei sessi Le richieste di pretese della legge sulla parità dei sessi.	CH/FL	CHF 750'000.-	90 giorni
e) Diritto di locazione - Le controversie contrattuali con i locatori in merito a un contratto di locazione o d'affitto per appartamenti/case, garage, posti di parcheggio, altri locali per uso privato, appartamenti/case di vacanze, residenze secondarie, orti e giardini familiari. - Le controversie contrattuali con i subinquilini in merito a un contratto di locazione per appartamenti/case occupati da una persona assicurata.	Europa	CHF 750'000.-	90 giorni
	Mondo	CHF 150'000.-	90 giorni
f) Diritto della funzione pubblica Le controversie non contrattuali in merito ai rapporti di funzione.	CH/FL	CHF 750'000.-	nessuno
g) Diritto delle associazioni Le controversie non contrattuali in merito al diritto delle associazioni.	CH/FL	CHF 750'000.-	nessuno

	Validità territoriale ¹⁾	Somma assicurata	Termine di carenza ²⁾
h) Diritto delle assicurazioni Le controversie con le assicurazioni in merito al diritto delle assicurazioni.	Europa Mondo	CHF 750'000.- CHF 150'000.-	nessuno nessuno
i) Diritto dei pazienti Le controversie in merito al diritto dei pazienti, con il personale medico e le istituzioni mediche.	Europa Mondo	CHF 750'000.- CHF 150'000.-	90 giorni 90 giorni
j) Diritto della responsabilità civile extracontrattuale Le controversie con i responsabili in merito alle pretese di risarcimento danni per quanto derivanti esclusivamente dalle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale, così come le procedure penali ad esse congiunte.	Europa Mondo	CHF 750'000.- CHF 150'000.-	nessuno nessuno
k) Aiuto alle vittime Le controversie con le autorità in merito alle pretese derivanti dalla legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati.	CH/FL	CHF 750'000.-	nessuno
l) Diritto penale e sanzioni di diritto amministrativo - La difesa in caso di procedimenti penali e amministrativi, qualora l'assicurato fosse accusato di infrazioni per negligenza. - I procedimenti penali o amministrativi a causa di infrazioni presunte intenzionali quando l'assicurato è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa, di uno stato di necessità o di un dovere professionale, così come in caso di non entrata nel merito o di desistenza totale dal procedimento (ad esclusione della non entrata nel merito, dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, del versamento di una somma di denaro all'accusatore privato o a un terzo, come pure in caso di ritiro reciproco della denuncia penale, per qualunque motivo).	Europa Mondo	CHF 750'000.- CHF 150'000.-	nessuno nessuno
m) Diritto matrimoniale, del divorzio e dell'unione domestica registrata - La mediazione o la stesura comune di una convenzione di separazione, di divorzio o di scioglimento. - Le controversie in materia di diritto matrimoniale o di unione domestica registrata così come il divorzio/lo scioglimento su richiesta comune.	CH/FL	CHF 15'000.-	1 anno
n) Diritto di famiglia e di successione I consigli giuridici in merito al diritto di famiglia e di successione.	CH/FL	CHF 1'500.-	nessuno
o) Diritto tributario I consigli giuridici in merito al diritto tributario (ad eccezione della compilazione della dichiarazione dei redditi).	CH/FL	CHF 1'500.-	nessuno
p) Diritto della proprietà fondiaria I consigli giuridici in merito al diritto della proprietà fondiaria.	CH	CHF 1'500.-	nessuno
q) Informazioni giuridiche Le informazioni giuridiche telefoniche date dalla CAP ³⁾ .	CH/FL	nessuna	nessuno

¹⁾ Europa: tutti gli Stati dell'Europa o extraeuropei legati dalla Convenzione Carta Verde.

²⁾ Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

³⁾ Le informazioni giuridiche telefoniche sono date anche per problemi che sono avvenuti prima di concludere il contratto.

AA | COMPLEMENTO PROTEZIONE GIURIDICA MULTI RISK

AA 1 PERSONE ASSICURATE

Assicurazione di più persone

a) Il contraente e tutte le persone che con lui vivono in comunione domestica o condividono un alloggio.

Le persone che vivono insieme al contraente in residenze per studenti o per anziani, centri d'asilo, comunità abitative o altre forme di alloggio analoghe devono stipulare un'assicurazione separata.

b) I figli che non vivono più in comunione domestica, finché

sono minori o finché sono agli studi o svolgono un apprendistato fino al 29° compleanno.

c) I figli incapaci di discernimento di una persona assicurata che vivono in modo permanente in un istituto.

d) I figli temporaneamente affidati ad una persona assicurata, durante il periodo dell'affidamento.

Assicurazione per la singola persona

a) Il contraente.

AA 2 QUALITÀ ASSICURATE

- a) Come persona privata, in particolare quale consumatore, dipendente, inquilino, paziente e membro di un'associazione.

Le persone assicurate non sono assicurate in qualità di pro-

prietario, comproprietario, proprietario per piani o beneficiario del diritto di superficie d'immobili senza una protezione giuridica immobiliare (ad eccezione del diritto dei contratti di costruzione e diritto fondiario secondo gli art. AA3 h) e i)).

AA 3 RISCHI ASSICURATI

	Validità territoriale	Somma assicurata	Termine di carenza ¹⁾
a) Cyber Risk Le richieste di pretese o di diritti e le controversie in merito ai cyber-rischi.	Mondo	CHF 15'000.-	90 giorni
b) Diritto scolastico Le controversie con le autorità scolastiche.	Mondo	CHF 15'000.-	90 giorni
c) Diritto della protezione di minori e di adulti Le controversie con le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).	CH/FL	CHF 15'000.-	90 giorni
d) Protezione giuridica in caso di decesso Questioni giuridiche e controversie in merito al decesso del partner, dei genitori, dei figli, dei fratelli e sorelle dell'assicurato, per quanto il decesso sopravvenga durante il corso del contratto.	Mondo	CHF 15'000.-	nessuno
e) Diritto dei detentori di animali Le controversie con le autorità in merito alla detenzione di animali domestici ed il divieto di tenere animali.	Mondo	CHF 15'000.-	90 giorni
f) Diritto tributario Le controversie in merito all'imposizione dell'assicurato.	CH/FL	CHF 15'000.-	90 giorni
g) Incasso di crediti L'incasso di crediti esigibili durante il corso del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del termine di carenza.	CH/FL	CHF 15'000.-	90 giorni
h) Diritto dei contratti di costruzione Le controversie contrattuali in merito alla costruzione, l'ingrandimento o alla trasformazione d'immobili.	CH/FL	CHF 15'000.-	90 giorni
i) Diritto fondiario Le controversie contrattuali in merito all'acquisto o la vendita d'immobili.	CH/FL	CHF 15'000.-	90 giorni
j) Diritto della protezione dei dati Le controversie in merito alla protezione dei dati.	CH/FL	CHF 15'000.-	90 giorni
k) Diritto della proprietà intellettuale Le controversie in merito al diritto dei brevetti, al diritto d'autore, al diritto di design, al diritto dei marchi.	CH/FL	CHF 15'000.-	90 giorni
l) Attività accessoria indipendente Le controversie in merito a un'attività lucrativa accessoria indipendente, a condizione che il ricavo annuale non superi CHF 15'000.-.	CH/FL/UE/ UK	CHF 15'000.-	90 giorni

¹⁾ Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo

AB | COMPLEMENTO PROTEZIONE GIURIDICA PER INDIPENDENTI E PICCOLI IMPRENDITORI

AB 1 PERSONE ASSICURATE

- a) Il contraente e, in caso d'assicurazione di più persone, tutte le persone che con lui vivono in comunione domestica.
- b) Le società che sono gestite da una persona assicurata secondo l'art. AB1 a), sola o in comune, e alle quali nessun'altra persona è associata.
- c) I dipendenti ed il personale interinale dell'impresa.
- d) I membri della famiglia che lavorano nell'impresa.

AB 2 QUALITÀ ASSICURATE

- a) Come indipendente, piccolo imprenditore e gestore di un'impresa che non realizza più di CHF 1'000'000. - d'onorario o cifra d'affari per anno
- b) Come collaboratore o persona che esercita un'attività professionale per l'impresa.
- c) Come locatario, affittuario, proprietario, comproprietario, proprietario per piani o beneficiario del diritto di superficie dei luoghi, locali e terreni d'esercizio, compreso i depositi,

garage e posti di parcheggio.

Le persone assicurate non sono assicurate come proprietario, noleggiante, detentore, conducente, skipper, pilota e passeggero dei veicoli e i rimorchi, natanti e aeromobili dell'impresa senza la stipula del modulo protezione giuridica circolazione. L'esclusione vale anche per il carico e scarico di tali veicoli.

termini di carenza sono elencati nelle condizioni generali (CG) della protezione giuridica imprese, del complemento protezione giuridica contrattuale e del complemento protezione giuridica Multi Risk di firmaLex® Protezione giuridica per imprese e associazioni in vigore al momento della stipula o del rinnovo del contratto.

AB 3 RISCHI ASSICURATI

I rischi assicurati, le validità territoriali, le somme assicurate e i

B | PROTEZIONE GIURIDICA CIRCOLAZIONE

B 1 PERSONE ASSICURATE

Assicurazione di più persone

a) Il contraente e tutte le persone che con lui vivono in comunione domestica o condividono un alloggio.

Le persone che vivono insieme al contraente in residenze per studenti o per anziani, centri d'asilo, comunità abitative o altre forme di alloggio analoghe devono stipulare un'assicurazione separata.

b) I figli che non vivono più in comunione domestica, finché sono minori o finché sono agli studi o svolgono un apprendistato fino al 29° compleanno.

c) I conducenti ed i passeggeri autorizzati di un veicolo, natante e aeromobile immatricolati a nome di una persona assicurata, esclusivamente per le conseguenze d'incidenti della circolazione e per infrazioni alle norme della circolazione.

Solo con il complemento Protezione giuridica per indipendenti e piccoli imprenditori: le società che sono gestite da una persona assicurata secondo l'art. AB1 a), sola o in comune, e alle quali nessun'altra persona è associata.

Assicurazione per la singola persona

a) Il contraente.

b) I conducenti ed i passeggeri autorizzati di un veicolo, natante e aeromobile immatricolati a nome del contraente, esclusivamente per le conseguenze d'incidenti della circolazione e per infrazioni alle norme della circolazione.

c) Solo con il complemento Protezione giuridica per indipendenti e piccoli imprenditori: le società che il contraente gestisce da solo e alle quali nessun'altra persona è associata

B 2 QUALITÀ ASSICURATE

a) Come proprietario, noleggiante, detentore, conducente, skipper, pilota e passeggero di ogni veicolo, natante e aeromobile.

b) Come altro utente della strada (ciclista, pedone, cavaliere) e come passeggero di mezzi di trasporto.

B 3 RISCHI ASSICURATI

	Validità territoriale ¹⁾	Somma assicurata	Termine di carenza ²⁾
a) Diritto contrattuale di veicoli	Europa	CHF 750'000.-	90 giorni
- Le controversie contrattuali con i venditori o acquirenti in merito a un contratto di vendita o di permuta, con il comodante o con il comodatario in merito a un contratto di prestito, con gli artigiani in merito a un contratto d'appalto, con i datori di un leasing in merito a un contratto di leasing, con i locatori in merito a un contratto di locazione, con i depositari in merito a un contratto di deposito, per veicoli, natanti e aeromobili.	Mondo	CHF 150'000.-	90 giorni
- Le controversie contrattuali con i locatori in merito a un contratto di locazione per garage, posti di parcheggio per veicoli, natanti e aeromobili.			
b) Diritti reali	CH/FL	CHF 750'000.-	90 giorni
Le controversie in merito alla proprietà e al possesso di beni mobili.			
c) Diritto delle assicurazioni	Europa	CHF 750'000.-	nessuno
Le controversie con le assicurazioni in merito al diritto delle assicurazioni.	Mondo	CHF 150'000.-	nessuno
d) Diritto dei pazienti	Europa	CHF 750'000.-	90 giorni
Le controversie in merito al diritto dei pazienti, con il personale medico e le istituzioni mediche.	Mondo	CHF 150'000.-	90 giorni

	Validità territoriale ¹⁾	Somma assicurata	Termine di carenza ²⁾
e) Diritto della responsabilità civile extracontrattuale Le controversie con i responsabili in merito alle pretese di risarcimento danni per quanto derivanti esclusivamente dalle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale, così come le procedure penali ad esse congiunte.	Europa Mondo	CHF 750'000.- CHF 150'000.-	nessuno nessuno
f) Aiuto alle vittime Le controversie con le autorità in merito alle pretese derivanti dalla legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati.	CH/FL	CHF 750'000.-	nessuno
g) Diritto penale e sanzioni di diritto amministrativo - La difesa in caso di procedimenti penali e amministrativi, qualora l'assicurato fosse accusato di infrazioni per negligenza. - I procedimenti penali o amministrativi a causa di infrazioni presunte intenzionali quando l'assicurato è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa, di uno stato di necessità o di un dovere professionale, così come in caso di non entrata nel merito o di desistenza totale dal procedimento (ad esclusione della non entrata nel merito, dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, del versamento di una somma di denaro all'accusatore privato o a un terzo, come pure in caso di ritiro reciproco della denuncia penale, per qualunque motivo).	Europa Mondo	CHF 750'000.- CHF 150'000.-	nessuno nessuno
h) Consiglio giuridico di diritto fiscale Il consiglio giuridico in merito alla tassazione di veicoli, natanti e aeromobili dato dalla CAP.	CH/FL	CHF 1'500.-	nessuno
i) Informazioni giuridiche Le informazioni giuridiche telefoniche date dalla CAP ³⁾ .	CH/FL	nessuna	nessuno

¹⁾ Europa: tutti gli Stati dell'Europa o extraeuropei legati dalla Convenzione Carta Verde.

²⁾ Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

³⁾ Le informazioni giuridiche telefoniche sono date anche per problemi che sono avvenuti prima di concludere il contratto.

C | DISPOSIZIONI COMUNI

C 1 PERSONE E RISCHI NON ASSICURATI

- a) Le persone e rischi non assicurati espressivamente.
- b) Le persone che vivono insieme al contraente in residenze per studenti o per anziani, centri d'asilo, comunità abitative o altre forme di alloggio analoghe.
- c) Le controversie in rapporto all'esercizio di un mandato (ad esempio d'amministratore) o relative alla qualità di associato di una ditta.
- d) Le controversie in rapporto all'esercizio di un'attività professionale indipendente principale o accessoria, se non assicurate con il complemento protezione giuridica per indipendenti e piccoli imprenditori o il complemento protezione giuridica Multi Risk.
- e) Le controversie in relazione qualsiasi con la costruzione, l'ingrandimento o la trasformazione d'immobili, quando la legge esige un'autorizzazione di costruzione, se non assicurate con il complemento protezione giuridica Multi Risk o la protezione giuridica immobili.
- f) Le controversie in relazione qualsiasi con l'acquisto o la vendita di immobili, se non assicurate con il complemento protezione giuridica Multi Risk.
- g) Le controversie in relazione con il piazzamento o la gestione di fondi, con i titoli di credito (carte valori) e con affari di natura speculativa.
- h) Le controversie in relazione ad opere d'arte e gioielli, se non assicurate con il complemento protezione giuridica per indipendenti e piccoli imprenditori.
- i) L'incasso di crediti, se non assicurato con il complemento protezione giuridica Multi Risk.
- j) Le controversie in relazione con crediti ceduti all'assicurato o con debiti assunti dall'assicurato.
- k) Le controversie in relazione al diritto delle società e delle fondazioni così come le controversie in relazione ai contratti di società semplice.
- l) Le controversie tra comproprietari, proprietari in comune, azionisti, soci di una cooperativa.
- m) Le controversie in relazione con la proprietà intellettuale (come il diritto dei brevetti, il diritto d'autore, il diritto di design, il diritto dei marchi d'impresa), se non assicurate con il complemento protezione giuridica Multi Risk.
- n) La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuali formulate da terzi.
- o) Quando l'assicurato provoca intenzionalmente lo stato di fatto per il quale chiede la protezione giuridica.
- p) In caso di superamento del limite di velocità a partire da: 30 km/h nelle località, 40 km/h al di fuori delle località e 50 km/h sulle autostrade.
- q) Quando il conducente, lo skipper o il pilota al momento del sinistro, non è in possesso di una valida licenza di condurre o di pilota, quando non è autorizzato a condurre il

veicolo, o se conduce un veicolo sprovvisto di targhe valide. Questa esclusione non sarà invocata nei confronti dei passeggeri ignari di tali fatti.

- r) Le controversie e le procedure relative ad imposte, tasse, emolumenti o ad affari doganali, se non assicurate con il complemento protezione giuridica Multi Risk.
- s) Le controversie e le procedure in relazione con guerre, sommosse, scioperi o serrate.
- t) Quando si tratti di sinistri in relazione con la fissione o fusione nucleare o irradiazioni non ionizzanti.
- u) Le controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza e tra ex coniugi, concubini o partner ad eccezione del contraente stesso per le controversie in materia di diritto matrimoniale o di unione domestica registrata così come il divorzio/lo scioglimento su richiesta comune e ad eccezione dei datori di lavoro per le controversie contrattuali con il personale domestico, i dipendenti ed il personale interinale in merito a un contratto di lavoro.
La mediazione o la stesura comune di una convenzione di separazione, di divorzio o di scioglimento rimangono tuttavia assicurate anche tra persone coperte dalla stessa polizza.
- v) Quando l'assicurato vuole agire contro la CAP e/o suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

C 2 PRESTAZIONI ASSICURATE

La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate menzionate nei rischi assicurati salvo diversamente previsto in quest'articolo:

- a) Il sostegno all'assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite la CAP.
- b) La presa a carico dei seguenti costi:
 - spese di perizie ordinate da un tribunale
 - spese di una perizia non ordinata da un tribunale, a condizione che sia stata accordata preventivamente dalla CAP e che serva a chiarire un elemento del contenzioso
 - spese di giustizia
 - spese ed emolumenti figuranti sui decreti d'accusa, decreti di multa e misure amministrative dell'Ufficio della circolazione fino a CHF 6'000.- al massimo
 - spese di mediazione
 - ripetibili poste a carico dell'assicurato
 - onorari di un avvocato, di un avvocato della prima ora o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario
 - spese del precetto esecutivo, della procedura di rigetto, dell'esecuzione del pignoramento e della comminatoria di fallimento
 - spese di viaggio per partecipare ad udienze presso tribunali esteri fino a CHF 6'000.- al massimo
 - spese di traduzioni in caso di controversie all'estero fino a CHF 6'000.- al massimo
 - la perdita di guadagno derivante da udienze e sopralluoghi ordinati in sede giudiziaria, se la presenza è obbligatoria, fino a CHF 6'000.- al massimo
 - cauzioni a seguito di eventi accidentali, per evitare la detenzione preventiva.

La CAP può liberarsi dal suo obbligo di prestazioni, assumendo il pagamento del parziale o totale valore di lite.

Nel caso di più controversie e consigli giuridici, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

Qualora più persone assicurate siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie e consigli giuridici relative a uno o diversi rischi assicurati, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

Raddoppiamento delle somme assicurate

Se espressamente previsto nella polizza, le somme assicurate menzionate nei rischi assicurati sono raddoppiate.

Con il complemento Protezione giuridica per indipendenti e piccoli imprenditori, le somme assicurate sono raddoppiate solo nei complementi firmaLex Protezione giuridica contrattuale e Protezione giuridica Multi Risk per i rischi assicurati con validità territoriale CH/FL ed Europa, non invece per i rischi con validità territoriale Mondo.

Franchigia del 10%

Se espressamente previsto nella polizza, l'assicurato si assume una franchigia del 10% dei costi esterni.

C 3 PRESTAZIONI NON ASSICURATE

- a) Spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti.
- b) Spese e costi d'esecuzione forzata con eccezione delle spese del precetto esecutivo, della procedura di rigetto, dell'esecuzione del pignoramento e della comminatoria di fallimento.
- c) Spese e onorari notarili.
- d) Il risarcimento dei danni, gli onorari di avvocati e le spese di cui un terzo o un'assicurazione rispondono o sono debitorici.

Le prestazioni fornite dalla CAP in favore di una persona assicurata per le quali un terzo, in qualsiasi veste, è responsabile o obbligato, così come le cauzioni a seguito di eventi accidentali, sono prestati consentiti liberamente che la persona assicurata deve rimborsare o che la CAP può compensare.

C 4 SANZIONI / EMBARGHI

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, non indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali, economiche e/o finanziarie, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche, commerciali e finanziarie nazionali in materia.

C 5 RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di colpa grave, la CAP rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni salvo in caso di guida in stato d'ebrietà o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

C 6 DURATA DEL CONTRATTO, VALIDITÀ NEL TEMPO E TERMINE DI CARENZA

Il contratto d'assicurazione entra in vigore al più presto il giorno dopo la sottoscrizione della proposta assicurativa o al più tardi alla data convenuta.

La scadenza del contratto assicurativo è fissata nella polizza d'assicurazione. Se il contratto non è rescisso almeno tre mesi prima della data di scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata valida se perviene alla CAP, rispettivamente al contraente, al più tardi l'ultimo giorno dall'inizio del termine di rescissione di tre mesi.

Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può rescindere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Sono riservate le convenzioni con possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno.

La CAP accorda la protezione giuridica quando il rischio assicurato e l'evento alla sua origine sono avvenuti durante il corso del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del termine di carenza. Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

La CAP non accorda la protezione giuridica quando un sinistro è annunciato dopo la fine del contratto.

Per evento all'origine del rischio assicurato si intende quanto segue:

- a) In caso di controversie con i responsabili in merito alle pretese di risarcimento di danni: il fatto su cui si fonda la pretesa medesima (malattia, infortunio, danno materiale).
- b) In caso di controversie con il personale medico e le istituzioni mediche in merito al diritto dei pazienti: l'errore concreto o presunto della diagnosi, oppure della cura o della violazione del diritto d'informazione.
- c) Quando l'assicurato è oggetto di procedimenti penali o è oggetto di una procedura amministrativa: quando avviene la violazione, concreta o presunta, delle norme legali che coinvolge l'assicurato nel procedimento.
- d) In caso di controversie con le assicurazioni:
 - l'evento iniziale (infortunio, malattia, ecc.), per le prestazioni che ne derivano
 - l'evento susseguente (ricaduta, alterazione importante dello stato di salute), per le conseguenti prestazioni (revisione, ecc.).
- e) In caso di mediazione nel diritto matrimoniale e nell'unione domestica registrata: il verificarsi di una situazione conflittuale tra i partner.
- f) In caso di controversie in materia di diritto matrimoniale o dell'unione domestica registrata così come il divorzio/lo scioglimento su richiesta comune: la sospensione della comunione domestica da parte di una delle parti, o la richiesta di separazione, divorzio o scioglimento da parte di una o entrambe le parti (il primo evento è determinante).
- g) Per tutti gli altri casi: quando avviene la violazione concreta o presunta delle norme legali, rispettivamente degli obblighi contrattuali.

C 7 VALIDITÀ TERRITORIALE

La protezione giuridica è accordata unicamente a condizione

che il foro ordinario ed il diritto ordinario applicabili siano situati nel territorio indicato nelle disposizioni A3, AA3, AB3 e B3.

C 8 COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

- a) In caso di sinistro che possa dar luogo all'intervento della CAP, l'assicurato deve immediatamente avvisarla, indicando dettagliatamente le circostanze dell'evento.
Se quest'obbligo non è rispettato, la CAP può ridurre le proprie prestazioni all'importo cui si troverebbe ridotto qualora l'obbligo fosse stato adempiuto, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze che la violazione non è imputabile a sua colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute dalla CAP.
- b) La CAP intraprende, congiuntamente all'assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi.
- c) L'assicurato prende l'impegno di non consultare un mandatario, non introdurre una causa, non accettare una transazione, non ricorrere contro una decisione senza il consenso della CAP e di trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro.
Se questi obblighi non sono rispettati, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze che la violazione di questi obblighi non è imputabile a colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute della CAP.

C 9 LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO

- a) Se, in una procedura giudiziaria o amministrativa, il monopolio è in favore di avvocati indipendenti,
- b) se la CAP rappresenta, contemporaneamente, più assicurati i cui interessi sono in conflitto,
- c) in caso di controversia di un assicurato con una delle società del Gruppo Allianz.

Se il mandatario scelto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri mandatarî di studi legali differenti, di cui uno dovrà essere accettato dalla CAP.

C 10 PROCEDURA IN CASO DI DIVERGENZA D'OPINIONI E COME COMPORTARSI NELLE PRATICHE SENZA PROBABILITÀ DI SUCCESSO

- a) In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.
- b) In tal caso, l'assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP.
- c) L'arbitro può esigere l'anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del

procedimento. Esso ne determina la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.

- d) L'assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d'intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura, fino a concorrenza dell'importo massimo della somma assicurata.

C 11 RESCISSIONE IN CASO DI SINISTRO

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La CAP deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della CAP cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

In caso di risoluzione del contratto da parte della CAP, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

C 12 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PREMI

Pagamento del premio

Il premio è fissato per anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente alla data di scadenza convenuta. Se un'eventuale differenza di premio è inferiore a CHF 10.-, le parti rinunciano al suo pagamento, o rimborso fino alla prossima fattura.

Se il premio non è pagato alla scadenza convenuta, la CAP diffida il contraente a pagare l'importo entro 14 giorni; qualora la diffida resti senza effetto, gli obblighi della CAP sono sospesi per i sinistri che sopravvengano tra la scadenza del termine di diffida ed il completo pagamento del premio e delle spese.

Sconto per giovani adulti

Se al momento della stipula del contratto il premio è calcolato con uno sconto per giovani adulti, lo sconto decade cinque anni dopo l'inizio del contratto e da quel momento è dovuto il premio intero.

Adattamento della tariffa dei premi

Se modifica la tariffa dei premi nel corso della durata del contratto, la CAP può applicare la nuova tariffa a decorrere dalla prossima scadenza; dovrà in tal caso comunicare al contraente il nuovo premio, almeno 30 giorni prima della sua scadenza. Il contraente ha allora il diritto di rescindere il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso, quando avrà fine il contratto. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla CAP al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. In mancanza di disdetta, si considera che il contraente ha accettato la nuova tariffa.

C 13 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO, CAMBIAMENTI DI DOMICILIO O D'INDIRIZZO

Aggravamento del rischio

Ogni modifica di un fatto esistente al momento della conclusione del contratto che generi un aggravamento essenziale del

rischio (in particolare il superamento della somma d'onorario o della cifra d'affari di CHF 1'000'000.- per anno, il cambiamento della forma giuridica o delle persone associate all'impresa, una modifica essenziale della natura e del genere dell'attività commerciale, ecc.), deve immediatamente essere annunciata alla CAP, da parte dell'indipendente o del piccolo imprenditore.

Se l'indipendente o il piccolo imprenditore omette di annunciare l'aggravamento del rischio, la CAP non è tenuta ad intervenire per i sinistri che ne conseguono. In caso di aggravamento del rischio, la CAP può rescindere il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza di una modifica, oppure accettare la modifica, mediante il pagamento di un sovrappremio.

Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane o esigere una riduzione del premio. Se la CAP respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della CAP. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui la CAP riceve la comunicazione.

Cambiamenti di domicilio o d'indirizzo

I cambiamenti di domicilio e d'indirizzo devono essere immediatamente comunicati alla CAP.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio legale all'estero, deve immediatamente avvisare la CAP. In tal caso l'assicurazione si estingue il giorno del trasferimento di domicilio.

C 14 COMUNICAZIONI

All'indirizzo della CAP che figura nella polizza o sulla fattura, alla sua sede o sul sito internet www.cap.ch.

C 15 DIRITTO APPLICABILE

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni legislative cogenti nel Principato del Liechtenstein.

C 16 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giuridiche, il contraente ovvero l'avente diritto ha facoltà di intentare causa al suo domicilio o sede in Svizzera oppure alla sede della CAP. Qualora il contraente risieda oppure abbia gli interessi assicurati nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è Vaduz.